

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA PUGLIA

LECCE

TERZA SEZIONE

Registro Dec.: 1387/08

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia,
Terza Sezione di Lecce, nelle persone dei signori Magistrati:

ANTONIO CAVALLARI Presidente

TOMMASO CAPITANIO Primo Ref.

SILVIA CATTANEO Ref., relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il ricorso n. 1485/2007 proposto da FATIHA MOKTHARI,
rappresentata e difesa dagli Avv. MARCELLO CAFUERI e PASQUALE
FISTETTI, elettivamente domiciliato in Lecce, Via Duca degli
Abruzzi, n. 20, presso lo studio dell'avv. A. Fiocco

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del legale rappresentante
p.t., non costituitosi in giudizio;

QUESTORE DI BRINDISI, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato,
con domicilio eletto in Lecce, Via F.Rubichi 23, presso la sua
sede;

- per l'annullamento del provvedimento di rifiuto
dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per
motivi di lavoro subordinato, adottato dal Questore della
provincia di Brindisi - Cat. A.12.2005 Imm 35 - datato
16.8.2005 e notificato in data 22.8.2005
- di ogni altro atto presupposto, antecedente e/o
successivo, comunque connesso del relativo procedimento.

Visto il ricorso;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Questore di
Brindisi;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 26.03.2008, il relatore Ref.
Silvia Cattaneo e udito altresì, l'avv. dello Stato Libertini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La sig.ra Muktari - regolarmente entrata in Italia, con visto di ingresso concessole dal Consolato generale d'Italia, in Casablanca, previa autorizzazione al lavoro, rilasciata al sig. Pietro Sasso il 16.4.2004 dalla Direzione provinciale del lavoro di Brindisi, per l'assunzione della stessa - si è vista rigettare, con provvedimento emesso in data 16.8.2005 dal Questore di Brindisi, l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno in attesa di occupazione, presentata in data 18.03.2005.

Ad avviso della questura, poiché la Direzione provinciale del lavoro di Brindisi, in data 16 dicembre 2004, ha revocato l'autorizzazione al lavoro rilasciata al sig. Pietro Sasso, a seguito di rinuncia da parte dello stesso all'assunzione della cittadina straniera, sono venuti meno, in forza dell'art. 5, c. 5, d.lgs n. 286/1998, i requisiti richiesti per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato.

Avverso tale determinazione insorge, con il presente ricorso, la sig.ra Muktari deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi:

1. violazione di legge per erronea valutazione ed applicazione dell'art. 5, c. 5, d.lgs. n. 286/1998; ingiustizia manifesta;
2. violazione di legge per erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 5, c. 5, d.lgs n. 286/1998;
3. violazione di legge per eccesso di potere; erronea valutazione dei fatti e dei presupposti; difetto di istruttoria; violazione del diritto di difesa; violazione di legge per carenza e/o contraddittorietà della motivazione in riferimento agli artt. 3 e 7, l. n. 241/1990.

DIRITTO

L'amministrazione ha negato alla ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 5, c. 5, D.lgs. n. 286/1998, per essere, cioè, venuti a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, poiché la Direzione provinciale del lavoro di Brindisi, in data 16 dicembre 2004, ha revocato l'autorizzazione al lavoro rilasciata al sig. Pietro Sasso, a seguito di rinuncia da parte dello stesso all'assunzione della cittadina straniera.

La ricorrente censura la determinazione del Questore di Brindisi per violazione di legge per erronea valutazione ed applicazione dell'art. 5, c. 5, d.lgs. n. 286/1998 e difetto di motivazione.

Le censure sono fondate.

Ai sensi dell'art. 5, comma 5, "il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel

territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili".

L'amministrazione è obbligata a tenere in considerazione il sopraggiungere di nuovi elementi che consentano il rilascio del permesso di soggiorno.

Con l'inciso di chiusura « sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio » contenuto nell'art. 5 comma 5, d.lg. 8 agosto 1998 n. 268, il legislatore ha chiaramente inteso porre una clausola di salvaguardia per i soggetti che - all'attualità - dimostrino il possesso dei requisiti per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno (Cons. Stato, sez. VI, 05 giugno 2007, n. 2988; Cons. Stato, sez. VI 6 maggio 2008 n. 1990); ne consegue l'illegittimità del diniego di rilascio del permesso di soggiorno basato unicamente sulla constatazione della revoca dell'autorizzazione al lavoro, a seguito di rinuncia del datore di lavoro, senza che venisse effettuata un'istruttoria in merito alla sussistenza di sopravvenienze che, se valutate, avrebbero consentito il rilascio dell'atto richiesto.

Né assume rilievo, nel caso in esame, il fatto che le circostanze integranti ex post i requisiti non siano state evidenziate dall'interessata e ciò in quanto la p.a. con il suo comportamento (l'amministrazione si è, difatti, limitata a richiedere, con nota del 18.3.2005, la documentazione della situazione alloggiativa) ha ingenerato il convincimento dell'assenza di impedimenti al rilascio del permesso di soggiorno e non ha dunque consentito alla ricorrente di attivarsi al fine di dimostrare il sopravvenire del requisito.

Accertata, eventualmente, l'insussistenza di sopravvenienze tali da consentire il rilascio del permesso di soggiorno, l'amministrazione avrebbe, inoltre, dovuto valutare la ricorrenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno "per attesa occupazione" ai sensi dell'art. 22 comma 9 del d.lgs. 286/1998.

L'amministrazione avrebbe dovuto, difatti, tenere in considerazione che, per le peculiarità della vicenda, la situazione giuridica della sig.ra Muktari - entrata nel territorio italiano in forza di un regolare visto d'ingresso rilasciato per motivi di lavoro subordinato e che aveva visto il proprio datore di lavoro rinunciare all'assunzione - era da ritenersi assimilabile a quella prevista dall'art. 22, c. 11, d.lgs. n. 286/1998, ai sensi del quale la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti..

In definitiva per le ragioni esposte il ricorso va accolto, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte.

Quanto alle spese processuali, ricorrono giusti motivi per disporre la integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Terza Sezione di Lecce accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2008.

PRESIDENTE DOTT. ANTONIO CAVALLARI

RELATORE DOTT. SILVIA CATTANEO

Pubblicato mediante deposito
in Segreteria il 17.05.2008